



CORTE di APPELLO di MESSINA

Prima sezione civile

XXXXXXXXXX

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Maria Pina Lazzara | Presidente |
| 2) Dott. Augusto Sabatini | Consigliere |
| 3) Dott. Marisa Salvo | Consigliere rel |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 480/2015 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 19.12.2022

vertente tra

Consorzio per le Autostrade Siciliane con sede in Messina contrada Scoppo c.f. e p.i. 01962420830 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , avv. Francesco Restuccia, elettivamente domiciliato in Palermo via Pirandello n. 12 nello studio dell' avv. Roberta Candia , che lo rappresenta e difende (in sostituzione dell'avv. Vito Augusto Candia oggi deceduto) unitamente all'avv. Luigi Miconi giusta





procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso ex art. 302 c.p.c.;

Attore

e

Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., in persona del legale rappresentante ing. Valeria Versaci, con sede in Torrenova, c.da Piano Grilli, P.I. 02420930139 in proprio e quale capogruppo dell'ATI con **BENEDETTO VERSACI Spa**

lettivamente domiciliata in Messina Corso Cavour 95, presso lo studio del suo procuratore avv. Adalgisa Bartolo (C.F. BRT DGS 65B42E674B) che la rappresenta e difende per procura in separato foglio da intendersi in calce al presente atto e che dichiara di volere ricev

Convenuta contumace in riassunzione

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale collegiale pronunciato il 28.03.2015 , depositato in data 15.04.2015 e non notificato, nella controversia insorta tra le due parti indicate in epigrafe in materia di pagamento di crediti derivanti da riserve iscritte negli atti dell'appalto dei lavori di costruzione del lotto 28 bis denominato "Guardia" facente parte dell'Autostrada Messina Palermo, oggetto del contratto stipulato in data 27.07.1988 rep. 35/98 tra il Consorzio Autostrade Siciliane e Cariboni s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo dell'ATI con Benedetto Versaci s.p.a.

Conclusioni dei procuratori delle parti: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto regolarmente notificato il Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito solo Consorzio), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato il lodo emesso in data 28.03.2015 e



depositato in data 15.05.2015 con cui il Collegio arbitrale, composto dall'avv. Paolo Turiano (Presidente) e dagli avv.ti Massimiliano Pantano e Stefano Pellizzotto (Arbitri) , **decidendo a maggioranza** , rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Consorzio, in accoglimento nei limiti di cui in motivazione dei quesiti ai nn. da 1 a 11 formulati da Cariboni Strade e Gallerie s.p.a, in proprio e nella qualità di capogruppo dell'ATI con Benedetto Versaci s.p.a. (di seguito solo Cariboni):


- ha condannato il Consorzio a corrispondere alla Cariboni la somma di euro 630.732,01 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione nonché quella di euro 805.798,01, a titolo risarcimento del danno , oltre interessi e rivalutazione dal verificarsi dell'evento causativo del danno (10 giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo del 29.12.2004) al soddisfo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal Consorzio ha condannato la Cariboni a corrispondere al detto ente la somma di euro 327.327,89 , oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- ha rigettato e, comunque, dichiarato assorbite tutte le altre domande;
- ha liquidato le spese di lite nella misura di euro 16.200,00 ponendole a carico del Consorzio nella misura di 2/3 e a carico della Cariboni nella residua quota ;
- .- ha posto a carico delle parti nella medesima percentuale le spese di c.t.u.;
- ha, infine, posto a carico del Consorzio le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, liquidate come da separata ordinanza.

L'impugnante ha formulato le seguenti domande :

“Preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia del lodo impugnato, a norma degli artt. 241, comma 15 – bis, D.Lgs n. 163/2006 e 351 c.p.c.;

- *Preliminarmente, dichiarare la nullità del procedimento arbitrale – e/o della clausola compromissoria - ex art. 241, comma 1, D. Lgs n. 163/2006, per le ragioni sopra illustrate;*
- *nel merito, dichiarare la nullità e/o invalidità del lodo n. 14/15, sottoscritto a maggioranza in data*





28 marzo 2015 e depositato in data 15 aprile 2015;

conseguentemente:

- ritenere e dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità e la infondatezze delle pretese e domande – inclusa quella risarcitoria, avanzate dall'ATI Cariboni Strade e Gallerie s.p.a. – Benedetto Versaci s.p.a., parzialmente accolte dal Collegio Arbitrale, unitamente agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria, rigettandole con qualsivoglia statuizione;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo, è dovuta dal Consorzio per le Autostrade Siciliane in dipendenza delle domande tutte avanzate dall'ATI Cariboni – Versaci nel procedimento arbitrale de quo;
- ritenere e dichiarare che la Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell'ATI costituita con la Benedetto Versaci s.p.a. è debitrice, nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, della complessiva somma di E. 3.780.246,82, al netto dell'importo della rata di saldo lavori, e non nella ridotta misura di E. 327.327,89 riconosciuta dal Collegio Arbitrale, per i seguenti titoli: a) penale per ritardata ultimazione dei lavori; b) trattenuta ex art. 21 lett. Z5 C.S.A.; c) trattenuta ex art. 21 lett Z6 C.S.A. oltre rivalutazione ed interessi anche anatocistici... Con vittoria di spese , competenze ed onorari

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.01.2016 si è costituita la Cariboni in proprio e nella qualità eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, sostenendone l'infondatezza .

All'udienza del 16.02.2021, precisate le conclusioni come da note scritte depositate ex art.221 D.L. 34/2020, la causa è stata assunta in decisione ma con ordinanza del 3.03.2021, sopravvenuto il decesso del procuratore dell'impugnante, ne è stata dichiarata l'interruzione.

A seguito della riassunzione su istanza del Consorzio , all'udienza del 22.05.2022 il giudizio è stato nuovamente dichiarato interrotto, essendosi il procuratore della Cariboni, nelle more, cancellatosi



volontariamente dall'albo professionale.

Nuovamente riassunto su istanza del Consorzio, all'udienza del 19.12.2022, precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente dichiarata la contumacia in riassunzione della Cariboni, che non si è più costituita a seguito della riassunzione del giudizio, nuovamente dichiarato interrotto all'udienza del 22.05.2022, in conseguenza della volontaria cancellazione dall'albo professionale del proprio procuratore.

2.- Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione sollevate dalla Cariboni ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. .

Giova in proposito rilevare che nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, disciplinato dal codice di rito, valgono gli istituti ordinari, laddove manchi una diversa disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta.


La regola è stata ribadita costantemente dalla Corte di Cassazione in tema di impugnazione incidentale (Cass. 1° marzo 2012, n. 3229; 12 luglio 1990, n. 7214), di domanda riconvenzionale e di composizione del giudice (Cass. 7 febbraio 2001, n. 1731), di intervento di terzo (Cass. 30 novembre 2017, n. 28827), con riguardo al regime delle prove (Cass. 22 maggio 2013, n. 12544; 24 aprile 2003, n. 6517) o all'effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c.

In assenza di una diversa disciplina, non vi sono ragioni per sottrarre il giudizio di impugnazione all'applicazione delle disposizioni invocate dalla convenuta.

Le eccezioni, però, benchè in rito ammissibili, sono infondate.

Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, razione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non





richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. civ. sez. lav., 05/02/2015, n. 2143; Cass.civ.sez. VI 30.05.2018 n.13535).

Nella specie, contrariamente all'assunto della Cariboni, il Consorzio impugnate ha sufficientemente indicato tanto le parti della motivazione ritenute erranee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, per cui l'atto di gravame deve ritenersi conforme ai requisiti essenziali di forma e contenuto espressi nell'art. 342c.p.c. come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte convenuta è stata in grado di predisporre una congrua difesa

L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è stata, invece, implicitamente disattesa dalla Corte, allorquando, all'udienza del 4 ottobre 2016, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, evidentemente ritenendo insussistenti i presupposti per la declaratoria di inammissibilità.

3.- La trattazione dei motivi di impugnazione deve essere preceduta da alcune considerazioni di tratto generale, che valgono a disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla convenuta sul rilievo della inerenza delle doglianze a motivi di merito.

Vale in proposito ricordare che, giusta quanto previsto dall'art. 241 comma 15-bis del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 163/2006) *"Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale"*.



Questo comma è stato però inserito dall'art. 5 del d.lgs. 20-3-2010 n. 53 e secondo la regola di diritto intertemporale introdotta dall'art. 4, settimo comma, del d.l. n. 40 del 2010, conv. con modificazioni in l. n. 73 del 2010, *"la disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato"*.

Poiché nella concreta fattispecie è certo che il collegio arbitrale non era stato costituito al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione 53/2010, a cui si deve la formulazione della norma, il procedimento deve ritenersi soggetto alla disposizione speciale di cui all'art. 241 cit. (Cass. 7980/2021).


Tale argomentazione non esaurisce, però, il problema dell'esperibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, che deve essere affrontato anche in relazione alle norme del codice di rito, quali fonti di regolamentazione della potestà di impugnare il lodo.

Secondo quanto disposto dall'art. 829 3° comma c.p.c., applicabile ratione temporis al giudizio in esame, *"l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge"*.

In tema le Sezioni Unite della Suprema Corte nel noto arresto del 9 maggio 2016 (sentenza n. 9284/2016) hanno affermato che *"in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006, l'art. 829 comma 3 c. p. c., come riformulato dall'art. 24 d. lgs. n. 40 del 2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, comma 3, c. p. c. rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato"*.

Orbene, nella specie, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, costituente parte integrante del contratto di appalto del 27.07.1998 *" per la risoluzione delle riserve e relative controversie si applica la normativa vigente. Per ogni altro tipo di controversia viene esclusa la competenza*





arbitrale di cui al capo 6 Capitolato generale”.

Ritiene la Corte che l' espresso richiamo fatto alla normativa vigente e l'esplicita esclusione della competenza arbitrale di cui al capo 6 del D.P.R. 1063/62 solo per le controversie diverse da quelle vertenti sulle riserve evidenzia la volontà dei contraenti di applicare , quale normativa vigente, le norme del capitolato generale per le opere pubbliche di cui al D.P.R. cit. fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

Poiché la volontà delle parti ha trovato la sua espressione per relationem nel richiamo pattizio, non vi era neanche la necessità di una separata clausola compromissoria (Cass17083/2008).

In tal caso la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa.

Ne consegue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l'intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato,

E poiché, alla stregua di quanto sopra, la clausola compromissoria deve ritenersi contenuta nel capitolato del luglio 1998, la disposizione cui fare riferimento ai fini anzidetti non può che essere quella dettata dall'art. 829, comma 2, c. p. c. (vecchio testo) che ammetteva l'impugnazione del lodo per nullità per mancata osservanza da parte degli arbitri delle regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile; evenienze – queste due ultime - non verificatesi nella fattispecie in esame.

Ne consegue che, in linea con il suddetto principio di diritto vivente, nel caso in esame, nel silenzio delle parti, deve ammissibile l'impugnazione del lodo anche per *errores in iudicando* (Cass. 23589/2022)

4- Tanto premesso e venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'attore , ripercorsa nell'atto



introduttivo l'intera vicenda ed illustrato il contenuto della decisione arbitrale, di impugnazione ha eccepito la nullità del lodo per violazione dell'art. 241 comma 1 D.Lgs. 163/2006, come sostituito dall'art. 1 comma 19 L. 6 novembre 2012 n. 190, a mente del quale *"le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione....l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è stata indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito o il ricorso all'arbitrato senza preventiva autorizzazione sono nulli"*.

Premesso che la richiamata normativa si applicava alla fattispecie de qua, avendone la Corte Costituzionale con sentenza n. 108/2015 affermato l'applicabilità, ai sensi del comma 25 dell'art. 1, anche alle clausole compromissorie inserite nei contratti pubblici stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, ha rilevato che, nella specie, nessuna preventiva autorizzazione era stata richiesta, né manifestata da parte di esso ente.

Ne conseguiva la nullità del giudizio, attivato dalla Cariboni con atto di accesso dell'1 febbraio 2013 in violazione della richiamata normativa.

L'eccezione di nullità è inammissibile.

L'esame degli atti del giudizio arbitrale e del lodo dimostra, infatti, che la questione della nullità non è stata tempestivamente dedotta dal Consorzio davanti al collegio arbitrale, ma proposta per la prima volta in sede di impugnazione davanti alla Corte.

Giusta quanto previsto dall'art. 817 c.p.c., infatti, la parte che intenda contestare la potestas iudicandi degli arbitri deve proporre la relativa eccezione nella prima difesa successiva all'accettazione dell'incarico.

Se ciò non avviene, il lodo non può essere impugnato per questo motivo.

L'espresso riferimento della norma anche alle contestazioni che assumano l'invalidità della convenzione di



arbitrato - come quella sollevata dal Consorzio , che ha lamentato l'inserimento della clausola compromissoria in assenza di autorizzazione - non lascia dubbi sul fatto che detto ente avesse l'onere della tempestiva proposizione dell'eccezione in sede di procedimento arbitrale.

Non risultando, invece, la questione posta davanti al Collegio arbitrale, deve ritenersene precluso l'inserimento fra i motivi di impugnazione del lodo

5.- Alla stregua delle argomentazioni che precedono può ritenersi assorbito il secondo motivo di impugnazione, con cui il Consorzio ha lamentato che, in conseguenza dell'inefficacia della clausola compromissoria e della conseguente nullità del procedimento arbitrale, il Collegio non avrebbe potuto decidere nel merito.

6.-Con il terzo motivo di impugnazione, il Consorzio, richiamato l'art. 241 comma 15 bis D.Lgs.163/2006 , ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. *"con riferimento all'oggetto sostanziale delle domande avanzate dall'impresa in ordine alla riserve ...poi trasferite nell'accordo bonario..che il collegio ha ritenuto essere quello della risoluzione per inadempimento"* di esso ente.

Ha premesso di aver eccepito l'inammissibilità dei quesiti nn.1/7 con cui la Cariboni aveva riproposto il contenuto di altrettante riserve, poiché queste erano state oggetto dell'accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/1994 e 149 D.P.R. 554/1999 sottoscritto in data 29.12.2004, di cui, invece, l'impresa aveva lamentato l'inadempimento con conseguente decadenza delle relative clausole.

Ciò posto, ad avviso dell'impugnante, non poteva ritenersi condivisibile il convincimento del Collegio che, in base alla valutazione del comportamento complessivo delle parti ed, in particolare, della memoria del 24.06.2013, aveva individuato l'oggetto della domande avanzate dalla Cariboni in relazione alle riserve nella risoluzione dell'accordo de quo.

Tale domanda, infatti, non era mai stata formulata, come si evinceva dal contenuto dell'atto di accesso agli arbitri dell'1.02.2013, della memoria di costituzione e di precisazione dei quesiti del 29.05.2013, della





comparsa conclusionale del 15.11.2013 delle note del 3.02.2015 e delle argomentazioni sviluppate dalle parti in sede di discussione orale , con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato..

Così illustrato il primo motivo di impugnazione , ritiene la Corte che per una migliore comprensione dei fatti, sia opportuno premettere una breve sintesi della decisione del Collegio arbitrale nella parte qui di specifico rilievo.


Il Collegio ha individuato *“l’oggetto sostanziale delle domande avanzate dall’Impresa”* nella *“risoluzione per inadempimento”* dell’accordo bonario stipulato ex artt.31 bis L. 109/94 e 149 D.P.R. 554/99, per effetto del quale il Consorzio aveva pagato, in relazione alle riserve da n. 1 a n. 7, la somma di euro 843.136,11 e l’Impresa aveva rinunciato ex art.1341 c.c. *“alle riserve iscritte negli atti dell’appalto ed ad avanzare pretese risarcitorie e/o maggiori compensi riferentesi sia al trascorso periodo contrattuale sia al successivo tempo contrattuale sino al completamento dell’opera”*.

Ha, in particolare, ritenuto che tanto dovesse ricavarsi dalla memoria depositata dall’Impresa in data 24.06.2013 , nella quale la stessa aveva dedotto che *“l’accordo medesimo ha perso ogni efficacia poiché l’Amministrazione non ha adempiuto agli obblighi ivi previsti ed entro i termini stabiliti”* .

Nella medesima direzione il Collegio ha interpretato le due missive rispettivamente, datate 22.09.2005 e 22.02.2006, depositate dall’Impresa all’udienza del 19.09.2003 e con cui detta parte aveva comunicato alla stazione appaltante, con la prima, di ritenersi liberata da ogni vincolo contrattuale, non essendo state corrisposte le somme di cui all’accordo; con la seconda, di accettare le somme eventualmente corrisposte solo a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti per effetto delle riserve iscritte.

Così riassunta la decisione *in parte qua* del Collegio arbitrale, il motivo di impugnazione deve ritenersi fondato, non risultando dalla lettura degli atti processuali che l’Impresa abbia formulato domanda di risoluzione del contratto.





Già nell'atto di accesso agli arbitri l'Impresa aveva dedotto che l'accordo transattivo era *"venuto meno per inadempimento dell'Amministrazione"*, evocando una risoluzione di diritto .

Anche nella memoria , valorizzata dagli arbitri al fine di individuare *"l'oggetto sostanziale delle domande avanzate dall'Impresa"*, questa aveva continuato a sostenere che l'accordo avesse *"perso ogni sua efficacia poiché l'Amministrazione non ha adempiuto agli obblighi ivi previsti ed entro i termini stabiliti..."*, e che l'inadempimento avesse determinato *"la reviviscenza dei diritti dell'Impresa con il conseguente riconoscimento delle somme di cui alle riserve"* .

A ben vedere , piuttosto che formulare domanda volta ad ottenere, attraverso la sentenza, l'effetto costitutivo dello scioglimento del vincolo contrattuale sulla base dell'accertamento giudiziale dell'inadempimento, l'Impresa ha allegato la risoluzione di diritto del contratto già avvertasi in conseguenza dell'inadempimento della stazione appaltante, quale (verosimile) effetto di clausola risolutiva , diffida ad adempiere o spirare del termine essenziale .


Ritiene la Corte che la domanda di risoluzione neanche potrebbe ricondursi- come, invece, affermato dal Collegio arbitrale- alle missive richiamate nel lodo , con cui l'Impresa ha semplicemente dedotto che il comportamento della stazione appaltante integrava inadempimento dell'accordo con conseguente liberazione di essa parte da ogni vincolo contrattuale.

Va , in proposito, evidenziato che l'accordo non prevedeva alcuna clausola risolutiva espressa, di guisa che alle missive non potrebbe attribuirsi l'effetto risolutivo di cui all'art. 1456 comma 2° c.c. , né tantomeno il contenuto delle stesse consente di qualificarle in termini di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c..

Ma, a prescindere da quanto detto, risulta evidente che il manifestato convincimento dell'Impresa di essersi liberata dal vincolo contrattuale in conseguenza dell'asserito inadempimento altrui non è compatibile con la volontà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

E' vero che il giudice del merito nell'esercizio del potere di qualificazione ed interpretazione della domanda





non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto pronunciato e dal divieti di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (ex ultimis Cass. 13602/2019)

Gli arbitri, però, non si sono limitati ad esercitare il potere –dovere di qualificare giuridicamente l'azione, dando al rapporto dedotto in giudizio il nomen iuris anche in difformità rispetto alla prospettazione formulata dall'Impresa, ma hanno attribuito alla parte un bene diverso da quello domandato, pronunciandosi su una domanda diversa da quella proposta ed introducendo nel tema controverso fatti nuovi, quali in particolare, la gravità inadempimento.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ha presupposti, di fatto e di diritto, nonché contenuto diversi dalla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, di guisa che viola il principio del contraddittorio, sotto il profilo dell'inosservanza della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato con conseguente nullità del lodo, il collegio arbitrale che sostituisca la domanda di risoluzione giudiziale a quella di accertamento della risoluzione (Cass. 2599/2006).

La risoluzione dell'accordo transattivo integra, pertanto, vizio di ultrapetizione da cui consegue l'annullamento in fase rescindente del lodo nella parte in cui, in dipendenza della pronuncia *in parte qua* ha esaminato le domande relative alle riserve nn. 1,2,3,4,5,6 e 7, ritenendole, sia pure in parte, fondate.

Per effetto dell'accordo, rimasto valido ed efficace, l'affidataria aveva, infatti, dichiarato *“di rinunciare alle riserve iscritte negli atti tutti dell'appalto, in qualsiasi forma, tempo e luogo e rinuncia ad avanzare pretese risarcitorie e/o di maggiori compensi riferentesi sia al trascorso periodo contrattuale sia al successivo tempo contrattuale sino al completamento dell'opera per fatti ed eventi comunque connessi, collegati e/o dipendenti dalle vicende che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'appalto. Tali rinunce vengono effettuate ai sensi*





dell'art. 1341 c.c.”

Ne discende che, in accoglimento del primo motivo, va dichiarata la nullità del lodo arbitrale per violazione delle disposizioni normative sopra richiamate, e, per l'effetto, quanto alla parte rescissoria, devono rigettarsi nel merito le domande avanzate dalla Cariboni, in proprio e nella qualità, con l'atto di accesso arbitrale come sopra riportate.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono deve intendersi assorbito il quarto motivo di impugnazione con cui il Consorzio ha eccepito la violazione degli artt. 1373 comma 1°, 1456,1457 c.c. con riferimento all'asserito inadempimento dell'accordo bonario ex art.31 bis L. 109/94, che gli arbitri avevano ritenuto configurabile nel mancato rispetto del termine stabilito per il pagamento della somma dovuta e ritenuto a comportare la risoluzione del contratto transattivo.


Tale doglianza deve, infatti, essere ritenersi proposta in via subordinata, poiché la contestazione della sussistenza dell'inadempimento presuppone logicamente la validità della domanda di risoluzione dell'atto transattivo.

Analoga sorte spetta a tutte le doglianze che riguardano le riserve dalla n.1 alla n. 7 ed, in particolare:

- al sesto motivo di impugnazione con cui il Consorzio ha eccepito la violazione dell' art. 191 c.p.c. con riferimento all'acritico recepimento delle conclusioni del c.t.u. con riferimento alle riserve dalla n. 1 alla n. 7.
- all' ottavo motivo di impugnazione con cui il Consorzio ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962 con riferimento al riconoscimento degli interessi legali e moratori nonché della rivalutazione monetaria sulla complessiva somma di euro 630.732,01, riconosciuta come dovuta in relazione alle riserve da 1 a 7.

7.-Con il quinto motivo di impugnazione, il Consorzio, richiamato l'art. 241 comma 15 bis D.Lgs.163/2006, ha eccepito la violazione degli artt. 61,191 e 177 c.p.c. con riferimento all'ammissibilità della disposta c.t.u. ed al mancato accoglimento della richiesta di revoca.





Richiamate le contestazioni in punto di ammissibilità della c.t.u. svolte nella seconda memoria del 18.06.2013, nelle osservazioni e rilievi alla bozza del 18.11.2014, nella comparsa conclusoria del 30.01.2015, con cui era stata pure sollecitata la revoca dell'ordinanza ammissiva, ha ribadito:

- che il mezzo istruttorio non poteva essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio su essa gravante;
- che inammissibili erano i quesiti concernenti la tempestività delle riserve iscritte dall'impresa, involgendo verifiche di natura giuridica;
- che, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dagli arbitri, che avevano sul punto recepito le conclusioni del c.t.u., nessun accertamento era stato effettuato dalla Commissione di Collaudo in ordine alla tempestività ed ammissibilità né delle 7 riserve oggetto dell'accordo bonario, né delle riserve iscritte nello stato finale.

Il motivo è infondato, non ravvisandosi la violazione delle norme anzidette.

Il Collegio arbitrale ha disposto l'espletamento di c.t.u. al fine di:

- accertare la tempestività delle riserve iscritte dall'Impresa;
- illustrare l'andamento dell'appalto anche in considerazione della proroga concessa;
- rispondere ai quesiti posti dall'Impresa accertando quanto lamentato nelle riserve iscritte nei registri contabili;
- verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della penale in danno dell'Impresa per la ritardata ultimazione dei lavori e delle trattenute operate dalla stazione appaltante in sede di contabilità finale ex art. 21 lett. Z5 CSA e 21 Z6C;
- accertare e determinare l'eventuale credito del CAS, secondo quanto richiesto con la domanda riconvenzionale.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere la validità della cosiddetta "consulenza



percipiente", che viene disposta quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche.

Ricorrendo tale situazione, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente).

In tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (ex ultimis Cass. 3717/2019)

Avuto riguardo all'innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie per rispondere ai quesiti, nel disporre l'espletamento della c.t.u. il Collegio Arbitrale si è correttamente attenuto a tali principi.

Quanto alla tempestività delle riserve, è vero che la consulenza d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico.


Tuttavia, nella specie, non è corretto affermare che il consulente sia stato incaricato di effettuare accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, mirando, per vero, il quesito a verificare la correlazione temporale tra iscrizione della riserva nella contabilità ed insorgenza e/o percezione del fatto dannoso.

Non rientra, invece, nel paradigma del vizio dedotto l'erroneità delle valutazioni del c.t.u. in punto di tempestività delle riserve.

8. Con il settimo motivo di impugnazione: il Consorzio, richiamato l'art. 241 comma 15 bis D.Lgs.163/2006, ha eccepito la violazione dell' art. 191 c.p.c. con riferimento all'acritico recepimento delle conclusioni del c.t.u. con riferimento alla riserva n. 8 (già riserva 1 nello Stato finale, relativa alla richiesta di rimborso della somma di euro 3.016.108,29 previa disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori) ed all'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza.

Ha in proposito sostenuto che la penale era stata riconosciuta come dovuta nel certificato di collaudo del





14.09.2005, che non era stato sottoscritto dall'Impresa sebbene formalmente invitata con lettera racc. del 3.01.2006.

In ogni caso, la chiesta disapplicazione era infondata, essendo addebitabile solo all'Impresa la responsabilità del ritardo.

Giova premettere che all'appalto in questione, stipulato da ente pubblico diverso dallo Stato, si applicano le previsioni del Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche di cui al D.P.R. 1063/1962 non già direttamente in virtù della loro valenza normativa, ma in virtù dell'espresso richiamo effettuato dalle parti per regolare il loro rapporto negoziale (v. art. 10 del contratto) (Cass. 25061/2018)

In virtù di tale richiamo, infatti, le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali operanti per volontà delle parti ed aventi efficacia obbligatoria (Cass. cit)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, valgono, inoltre, per espresso richiamo pattizio, le norme della L. 1865 n. 2248 approvato con R.D. 350/1895.

Così individuata la normativa di riferimento, ad avviso della Corte, è infondata l'eccezione di decadenza.

Va, infatti, osservato che nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere di inserire le pretese nei confronti dell'ente appaltatore nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt.91 e 107 R.D. 350/1985 riguarda le istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (Cass. 29471/2018).

Deve, pertanto, ritenersi che nessuna decadenza sia, nella specie, derivata dalla mancata sottoscrizione del certificato di collaudo per ciò che concerne la liquidazione della penale in esso indicata, oggetto della riserva n. 8, di cui il Collegio Arbitrale ha ritenuto la tempestiva iscrizione nella contabilità.

Infondato è anche il restante profilo di doglianza, che non tiene conto né confuta l'esito degli accertamenti del c.t.u., recepiti nel lodo impugnato, circa la rideterminazione del ritardo imputabile all'Impresa solo in





giorni 52.

Del resto, la fondatezza della riserva emerge dallo stesso accordo bonario intercorso tra le parti (v. rel. c.t.u.pag. 33), dovendosi tenere conto, ai fini dell'applicazione della penale predetta, delle proroghe concesse dalla stazione appaltante con conseguente incidenza sul termine contrattuale.

9. – Con il nono motivo di impugnazione il Consorzio, richiamato l'art. 241 comma 15 bis D.Lgs.163/2006, ha eccepito la improponibilità della domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 30 del CSA, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2043 c.c. e dei principi in materia di risarcimento del danno nonché violazione dell'art. 112 c.p.c con riferimento alla domanda incidentale di risarcimento danni proposta dall'impresa.


Ha, in proposito, rilevato che , a mente dell'art. 30 cit., erano deferibili agli arbitri esclusivamente le controversie attinenti alle riserve e che, in ogni caso, la domanda era inammissibile in conseguenza sia della esecuzione, realizzazione e del collaudo dell'opera oggetto del contratto, sia della decadenza ex artt. 54 e 64 R.D. 350/1985, sia della genericità ed indeterminatezza.

Ha, quindi, lamentato che il Collegio Arbitrale, pur ritenendo priva di fondamento la domanda di risoluzione, aveva esteso il vaglio alla domanda di risarcimento, ritenendo di poter “ *accertare la sussistenza di altre ragioni causative di danno*”.

Poiché l'Impresa aveva ricondotto il danno subito all'inadempimento del contratto di appalto (mancato pagamento delle riserve) di cui aveva chiesto la risoluzione, la contestata pronuncia aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato.

Aveva, infatti, stravolto la causa petendi dedotta dalla parte e costituita dall'inadempimento contrattuale, giungendo , pure , a configurare la responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. (integrata dalla acclarata illegittimità di un non meglio individuato provvedimento amministrativo) e perfino quella extracontrattuale del Consorzio.





Sotto il profilo del quantum , l'attore ha contestato il riferimento normativo all'art. 35 D.Lgs. 80/2000 (rectius 1998) non vertendosi nella materia oggetto della disciplina de qua, e il ricorso al criterio della liquidazione equitativa in assenza di prova del danno.

Il motivo è fondato.

Come pure riconosciuto nel lodo impugnato (v. pag. 10), la domanda di risoluzione non rientrava nella competenza del collegio arbitrale , essendo stata la stessa esplicitamente limitata solo alle controversie relative alle riserve.

In mancanza di clausola compromissoria espressamente prevista in contratto in relazione a materie ulteriori rispetto alle riserve , gli arbitri, esaminando la domanda di risoluzione- sia pure ritenendola infondata - , hanno dato luogo ad una vera e propria usurpazione di potere, esercitando in maniera abusiva la *potestas decidendi* normalmente riservata alla magistratura ordinaria (Cass. Civ. nn. 21215/2014; 22083/2009; 19994/2004)

Ulteriore errore gli arbitri hanno commesso nell'esaminare ed accogliere la domanda risarcitoria, pur ritenendo infondata quella di risoluzione del contratto.

Con il quesito n. 14 (v. atto di accesso arbitrale) – e non 13 come, invece, indicato nel lodo - l'impresa aveva, infatti, chiesto agli arbitri di accertare “ *se sussistono i presupposti di legge per la risoluzione del contratto di appalto e, in caso affermativo, condannino il CAS al risarcimento del danno..*”

Dinanzi ad un quesito così specificamente formulato , nel quale il fatto costitutivo della domanda risarcitoria è costituito dall'inadempimento del contratto di appalto e non dalla violazione del principio *del neminem ledere* e men che mai di quello di buona fede, risulta agevole ritenere che l'Impresa abbia inteso far valere la responsabilità contrattuale della stazione appaltante.

Del resto, nessun elemento a sostegno della colpa o della sussistenza di un comportamento inosservante del principio generale di buona fede risulta addotto a sostegno della domanda.





A fronte di tale inequivoca scelta in favore della responsabilità contrattuale, l'accoglimento della domanda risarcitoria sulla base di fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte ed in conseguenza della ritenuta sussistenza di un comportamento costituente illecito aquiliano o violazione del principio di buona fede integra evidente violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Premesso che la scelta tra le azioni consentite dall'ordinamento giuridico rientra nel potere dispositivo della parte, la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che, ove la parti opti per una di esse, non è consentito al giudice sostituirsi alla stessa nella scelta che questa avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda per un titolo diverso (Cass. 11766/2002)


Ne discende che, in accoglimento del nono motivo, va dichiarata la nullità del lodo arbitrale per violazione delle disposizioni normative sopra richiamate, e, per l'effetto, quanto alla parte rescissoria, va rigettata nel merito la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Cariboni, in proprio e nella qualità, con l'atto di accesso arbitrale come sopra riportate.

10.-Con il decimo motivo di impugnazione, il Consorzio, richiamato l'art. 241 comma 15 bis D.Lgs.163/2006, ha eccepito la violazione dell'art. 107 del R.D. 25.05.1895 n.350 nonché dei principi di logica e coerenza; la contraddittorietà tra capi del lodo con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da esso ente .

Premesso che tale domanda aveva ad oggetto il pagamento della somma complessiva di euro 3.780246, 82 a titolo di penale per ritardata ultimazione dei lavori, di trattenuta ex art. 21 lett. Z5 C.S.A. ed ex art. 21 lett. Z6 C.S.A., ha lamentato che il Collegio aveva proceduto al calcolo della penale secondo un meccanismo diverso da quello seguito dal c.t.u., ritenendo inapplicabile l'accordo bonario, poiché non operativo e vincolante causa dell'inadempimento.

Aveva così quantificato il ritardo rispetto al tempo contrattuale di gg. 900 in giorni 405 riducendolo a giorni 37 in considerazione delle proroghe e determinato l'ammontare della penale nell'importo di euro 327.327,89.





Tale meccanismo, però, non aveva preso in considerazione gli atti contabili dell'appalto, quali lo stato finale ed il certificato di collaudo, nei quali il ritardo era stato quantificato in giorni 292 e la penale in euro 3.016.108,29;

Ha, quindi, evidenziato che, giusta quanto previsto dall'art. 107 cit, la mancata sottoscrizione del certificato di collaudo comportava che le risultanze di esso dovessero ritenersi definitivamente accettate.

Quanto alle trattenute ex art. 21 lett. Z5 e Z6 C.S.A. ha ribadito la decadenza dell'Impresa da qualsivoglia contestazione in conseguenza della mancata apposizione di riserve nello stato finale nel quale le stesse erano state operate.

Il motivo è infondato

Quanto al profilo della contraddittorietà della decisione, va premesso che la sanzione di nullità va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 2747/2021)

Orbene, nella specie, la doglianza, nei termini in cui è stata formulata, non rappresenta l'esistenza di una contraddittorietà né tra le varie componenti del dispositivo, né tra questo e la motivazione, ma sembra, invece, evocare la contraddittorietà interna della motivazione.

Ciò posto, rileva la Corte che non solo l'impugnante neanche ha indicato le disposizioni asseritamente contraddittorie, ma, peraltro, nel percorso motivazionale non si ravvisano significative incongruenze e contraddittorietà.

Quanto alla violazione dell'art.107 R.D. 1895/350, come già rilevato, l'applicazione dell'invocata normativa pubblicistica non giustifica la conseguenza invocata dall'impugnante in termini di nullità del lodo.





Occorre, in proposito, ribadire che l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nel registro di contabilità, nel conto finale e nel certificato di collaudo, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale e, pertanto, non la penale.

Deve, invece, ritenersi assorbita la doglianza relativa alle trattenute operate ex art. 21 21 lett. Z5 e Z6 C.S.A. poiché oggetto della riserva n. 6, travolta dalla declaratoria di parziale nullità del lodo.

11.- Con l'ultimo motivo di impugnazione, il Consorzio ha, infine, invocato la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio arbitrale in conseguenza dell'accoglimento del gravame

Il motivo –da esaminare limitatamente alle spese processuali – è fondato nei limiti che di seguito si espongono.

Giova al riguardo precisare che l'art. 814 c.p.c. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, in virtù del quale la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli stessi ha valore di mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti (Cass.7772/2017) e che, in mancanza di tale accettazione, va rimessa alla determinazione del Presidente del Tribunale.

E' stato precisato che la statuizione contenuta nel lodo in ordine alla imputazione e liquidazione di tale compenso non è, però, suscettibile di impugnazione per mancanza di interesse delle parti, riguardando un autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale (Cass.3383/2004).

Quanto, invece, alle spese processuali va rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese,



alla stregua dell'esito finale della causa (così Cass. Civ. nn. 20399/2017; 8919/2012).


In questa prospettiva, considerata la declaratoria di parziale nullità del lodo arbitrale, l'esito complessivo della lite vede la prevalente soccombenza della Cariboni in proprio e n.q., stante il rigetto delle domande aventi ad oggetto le riserve da n. 1 a n. 7 e di quella risarcitoria..

Ne consegue che, in base al principio fondamentale di cui al primo comma dell'art. 91 c. p. c., le spese del giudizio arbitrare e di quello di impugnazione vanno compensate nella misura di 2/3 con condanna della Cariboni in proprio e nella qualità al pagamento della residua quota liquidata come da dispositivo.

Dette quote vanno determinate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile *ratione temporis* in base al disposto dell'art. 6 dello stesso –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale *“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <<compenso>> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. nn. 19989/2021; 31884/2018).*

Ne discende che per il giudizio arbitrale, tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla domanda, applicati i valori medi in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, di media





difficoltà, e dell'effettiva consistenza delle prestazioni difensive rese, le spese devono determinarsi in complessivi € 14.734,00, a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e I. V. A. (ove dovuta).

Per il giudizio di impugnazione del lodo, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri indicati sopra (per il giudizio arbitrale), si liquida la somma di € 10.427,00 a titolo di onorario, oltre rimborso del contributo unificato nella medesima percentuale, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e I. V.A. (se dovuta).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 660/2019, sull'impugnazione proposta dal Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore avverso il lodo arbitrale collegiale pronunciato *inter partes* il 28.03.2015 , depositato in data 15.04.2015 e non notificato, nella controversia insorta in materia di pagamento di riserve così provvede:

- dichiara la contumacia in riassunzione di Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., in persona del legale rappresentante in proprio e quale capogruppo dell'ATI con BENEDETTO VERSACI Spa ;
- in accoglimento del terzo motivo dell'impugnazione proposta dichiara per le causali di cui in parte motiva la parziale nullità del lodo nella parte in cui ha accolto le domande avanzate dalla Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., in persona del legale rappresentante in proprio e quale capogruppo dell'ATI con BENEDETTO VERSACI Spa ed aventi ad oggetto le riserve da n. 1 a n. 7 poi trasfuse nell'accordo bonario del 29.12.2004 con assorbimento del quarto, del sesto e dell'ottavo motivo di impugnazione;
- per l'effetto, respinge le domande aventi ad oggetto le dette riserve;
- in accoglimento del nono motivo dell'impugnazione proposta dichiara la parziale nullità del lodo nella



parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., in persona del legale rappresentante in proprio e quale capogruppo dell'ATI con BENEDETTO VERSACI Spa ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento del contratto di appalto;

- per l'effetto, respinge la domanda risarcimento del danno da inadempimento del contratto di appalto; dichiara compensate le spese del giudizio arbitrale e del presente condanna nella misura di 2/3 e, per l'effetto condanna Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., in persona del legale rappresentante in proprio e quale capogruppo dell'ATI con BENEDETTO VERSACI Spa della residua quota, che liquida, quanto al procedimento arbitrale, in complessivi euro € 14.734,00, a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e I. V. A. (ove dovuta); quanto al giudizio di impugnazione del lodo € 10.427,00 a titolo di onorario, oltre rimborso del contributo unificato nella medesima percentuale, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e I. V.A. (se dovuta).

- Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 1.06.2023

Il Consigliere est.

dott. Marisa Salvo

Il Presidente

dott.Maria Pina Lazzara

Arbitrato in Italia





Arbitrato in Italia

